

## VERSAMENTI IVA 16 APRILE

C'è stata una girandola di Decreti che si sono sovrapposti nella determinazione delle scadenze fiscali e contributive.

L'ultimo Decreto ha stabilito una serie di proroghe basate sulla verifica di riduzione del fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020, rispettivamente rispetto a quelli di marzo ed aprile del 2019, rinviando i versamenti, qualora subito il calo del 33%, della scadenza di Iva e ritenute al **30/06/2020**.

Tale Decreto, però, manteneva in vigore alcune precedenti proroghe e, nello specifico, per alcune categorie di imprese con codici Ateco relativi ai settori maggiormente colpiti

Al comma 8 dell'articolo 18 del DL Liquidità si specifica che chi rientra nelle fattispecie previste dall'art. 8 del DL n. 9 del 2/3/2020 e dall'art. 61 del DL n. 18 del 17/3/2020 (esemplificativamente: **strutture ricettive, agenzie di viaggio, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, soggetti che gestiscono attività di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare.....**), **deve, qualora intenda beneficiare della proroga:**

- Per le ritenute alla fonte previste dagli art. 23 e 24 DPR 600/73, oltre alle addizionali comunali e regionali e i contributi previdenziali e assistenziali: **avvalersi della proroga prevista dal decreto Cura Italia:** quindi, tutti i versamenti in scadenza dal 03.03.2020 al 30.04.2020 sono prorogati al **31.05.2020**;
- **Per l'iva** (se mensili) e le rate della rateazione iva annuale, **avvalersi del decreto Liquidità;** valutare quindi se il fatturato di Marzo 2020 è diminuito di almeno il 33% rispetto a quello di Marzo 2019.
- Le ritenute d'acconto di natura diversa si versano sempre alla scadenza ordinaria, in quanto non sono soggette a nessun tipo di proroga.

In base agli ultimi chiarimenti, tali imprese (**operanti nei settori colpiti**), hanno due alternative:

- 1) Verificare la riduzione del fatturato di marzo 2020 rispetto a marzo 2019; in caso sia confermata la riduzione di almeno il 33%, a queste imprese spetta la proroga per l'Iva relativa al mese di Marzo in scadenza il 16/4 che viene rinviata al 30 giugno 2020.
- 2) Indipendentemente dalla verifica positiva o negativa del fatturato di marzo 2020, godere della proroga dei versamenti solo ed esclusivamente di ritenute e contributi dipendenti che rimangono sospesi ad aprile, e rinviati al pagamento al 31 maggio 2020.

**Nel caso 2), quindi, RIMANE CONFERMATO L'OBBLIGO DI VERSAMENTI DELL'IVA di competenza di marzo 2020 che dovrà essere versata entro il 16 aprile 2020 (se il fatturato non è diminuito di almeno il 33%, in tal caso possono avvalersi del punto 1)).**

Studio BRC associati